DISPOSIZIONI IN FAVORE DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA CHE PRESTI SERVIZIO NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Art. 3

Entro il termine che sara' stabilito di anno in anno con decreto ministeriale di cui al precedente articolo gli interessati presentano domanda al Ministro per la pubblica istruzione indicando i paesi presso i quali desiderano svolgere la loro attivita'. Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificati attestanti il servizio prestato con le qualifiche riportate, nonche' copia di eventuali pubblicazioni o documentazioni inerenti ad attivita' scientifica o didattica;

c) certificato rilasciato da istituti specializzati funzionanti presso le universita' italiane, dal quale risulti che gli aspiranti sono fisicamente idonei a svolgere l'attivita' richiesta nei Paesi di destinazione;

d) certificati comprovanti la conoscenza della cultura del paese di destinazione e della sua lingua, oppure della lingua europea cola' in uso da accertarsi eventualmente con un colloquio.

Versione in vigore dal 11 maggio 1968, non più in vigore dal 1 gennaio 1972 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo della scuola primaria che presti servizio nei paesi in via di sviluppo
Estremi	Legge 2 aprile 1968, n. 465
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-favore-del-personale-insegnante-di-ruolo-della-scuola/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it